

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 1. *Il Collegio dei Probiviri* - Il Collegio dei Probiviri è organo dell'Associazione "Gruppo di Pisa", ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. g), dello Statuto della stessa Associazione.

Il Collegio è costituito da tre ex-Presidenti dell'Associazione che abbiano compiuto per intero almeno un mandato e siano in regola con l'iscrizione e da due Soci con almeno un quinquennio continuativo di anzianità, in regola con l'iscrizione, estratti a sorte tra i Soci.

Art. 2. *Costituzione del Collegio* - I Probiviri rimangono in carica tre anni e svolgono la loro attività a titolo gratuito.

Il mandato del Collegio coincide con quello del Direttivo in carica, rinnovandosi in occasione del rinnovo del Direttivo medesimo.

Il Direttivo neoeletto provvede, nella sua prima adunanza, a designare i tre ex-Presidenti e ad estrarre a sorte i due Soci, dandone immediata comunicazione agli interessati.

Qualora un Proboviro cessi dalla carica, il Direttivo provvede a designare un sostituto, che abbia i requisiti indicati nell'articolo 1 e con le medesime modalità della categoria di appartenenza, il quale rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Collegio.

Il Collegio dei Probiviri si insedia, la prima volta, su convocazione dell'ex Presidente più anziano d'età, ed elegge, nella sua prima seduta, il proprio Presidente, che provvederà alle successive convocazioni.

Art. 3. *Attribuzioni del Collegio* - Il Collegio dei Probiviri:

- decide sui ricorsi avverso i provvedimenti di esclusione dei soci ai sensi dell'art. 6, comma 3, dello Statuto dell'Associazione. I provvedimenti di esclusione, così come i ricorsi, sono trasmessi al Presidente del Collegio da parte del Presidente dell'Associazione, anche in via telematica, entro due giorni dalla loro adozione o dal loro ricevimento;

- formula, su richiesta del Presidente dell'Associazione, pareri non vincolanti su questioni di interesse comune dell'Associazione medesima;

- deve essere sentito in merito alle proposte di revisione statutaria di cui all'art. 8, comma 5, dello Statuto dell'Associazione. Il parere, non vincolante, è comunicato ai Soci nell'Assemblea nel cui ordine del giorno è posta la revisione statutaria.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Art. 4 *Ricorsi* - Il Collegio dei Probiviri si riunisce per decidere in merito ai ricorsi di cui all'articolo 3 entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

La sue decisioni sono definitive e comunicate senza indugio per la loro esecuzione al Presidente dell'Associazione.

Art. 5. *Regolamento*. Il Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'art. 11, comma 2, dello Statuto, è disciplinato dal presente regolamento.

Le successive modificazioni del presente regolamento, deliberate dal Collegio dei Probiviri, sono approvate dal Consiglio direttivo.